

REGOLAMENTO TECNICO FEDERAZIONE

FREEITALIAWIFI

Sommario

Premesse	3
Comitato Tecnico	3
Prerequisiti per la federazione	4
Regole generali	4
Regole tecniche per l'installazione e la configurazione	5
Compiti del personale tecnico dell'IX-WiFi	7
Procedure per il supporto utenti e la segnalazione dei guasti	8
Violazione del presente regolamento	8
Normativa di riferimento	8

Premesse

La Federazione di Reti Wi-Fi istituzionali ha lo scopo di interconnettere infrastrutture d'accesso realizzate mediante la tecnologia Wi-Fi tra enti, organizzazioni ed entità in genere che intendono promuovere un servizio di accesso a Internet destinato ai propri utenti e distribuito tra gli enti partecipanti alla federazione FreeltaliaWiFi.

L'elemento caratterizzante della Federazione di Reti Wi-Fi è rappresentato dalla condivisione di un unico punto d'interconnessione, denominato nel seguito *IX-WiFi*, come struttura di collegamento e regolamentazione per i diversi partecipanti.

Attraverso il presente regolamento tecnico sono definite le regole per l'ammissione alla Rete Federata e le modalità di interconnessione all'IX-WiFi.

Il rispetto delle regole espresse all'interno del presente regolamento tecnico rappresentano condizione necessaria per poter richiedere l'adesione alla federazione di Reti Wi-Fi.

Il presente regolamento tecnico rappresenta un accordo formale tra le entità federate e l'IX-WiFi.

Comitato Tecnico

È istituito il Comitato Tecnico di IX-WiFi, composto da un rappresentante per ognuna delle seguenti entità:

- Comune di Venezia;
- Città Metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma);
- Regione Autonoma della Sardegna;
- CSI Piemonte, operativo tecnico del punto di interconnessione IX-WIFI.

Il Comitato Tecnico ha il compito di:

- Vigilare sul rispetto del Regolamento Tecnico da parte degli afferenti all'IX-WIFI e del personale tecnico dell'IX-WIFI;
- Proporre e adottare modifiche al Regolamento Tecnico;
- Supervisionare la qualità dei servizi offerti dal punto d'interconnessione, proporre innovazioni e iniziative finalizzate allo sviluppo di IX-WiFi e al miglioramento della qualità dei servizi stessi.

Prerequisiti per la federazione

Il presente accordo di federazione può essere stipulato da entità legalmente riconosciute. La richiesta di partecipazione alla Federazione di Reti Wi-Fi può essere formalizzata attraverso la presentazione di un “accordo di federazione” stipulato seguendo le regole per l’ammissione di seguito elencate.

L’entità che intende federarsi deve:

- garantire all’IX-WiFi di essere in possesso dei pieni poteri di proprietà e legali per poter rispettare i punti del seguente documento;
- essere essa stessa, o servirsi di, un operatore di comunicazioni “titolare” di un servizio per la fornitura di connettività a Internet wireless gratuita a utenti italiani e stranieri, e in regola con la normativa per la privacy e per la sicurezza (cfr. Normativa di riferimento). A mero titolo esemplificativo, il candidato deve impegnarsi a mettere a disposizione i log e l’anagrafica degli utenti in caso di accesso da parte delle autorità preposte;
- rendere disponibili, alla federazione, gli eventuali servizi online di interesse generale.

L’entità candidata alla federazione, o l’operatore di cui si avvale, è inoltre tenuta a presentare la documentazione di seguito elencata che certifichi i requisiti necessari secondo le modalità espresse dal presente regolamento:

- autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
- iscrizione al registro degli operatori di comunicazione dell’entità cui appartengono gli indirizzi di rete pubblici utilizzati dagli utenti finali del servizio;

Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi sopraelencati, le domande di ammissione sono valutate e approvate dal Comitato Tecnico.

Tutti gli enti federati hanno stessi diritti e devono rispettare i medesimi doveri nei confronti dell’IX-WiFi.

Regole generali

- Ogni afferente è federato con tutti gli altri afferenti, e si impegna a consentire l’accesso agli utenti appartenenti a tutte le altre reti federate;
- l’afferente s’impegna a consentire l’accesso agli utenti appartenenti alle altre reti federate in maniera non discriminatoria rispetto all’accesso principale (ad esempio, in caso di accesso mediante captive portal, affiancando alla maschera di accesso principale la maschera di accesso federato, o un collegamento diretto alla maschera);

- l'afferente s'impegna a fornire il servizio di verifica delle credenziali di accesso per i soli utenti registrati al proprio servizio. Non è consentita la fornitura di autenticazione di utenti afferenti ad eventuali altre federazioni o accordi di circolarità anagrafica stipulati dall'afferente a meno di approvazione esplicita da parte comitato tecnico;
- l'afferente s'impegna a consentire l'accesso, per gli utenti che utilizzano la propria infrastruttura, al sito web dell'IX-Wi-Fi dove saranno riportate le istruzioni necessarie all'utilizzo del roaming (cfr. "Compiti del personale tecnico dell'IX-Wi-Fi");
- l'afferente dovrà disporre di un servizio di supporto ai propri utenti (via e-mail e/o numero telefonico), e si impegnerà a rispondere a richieste di supporto da parte di utenti di altri enti federati che abbiano problemi ad autenticarsi presso la propria infrastruttura (cfr. "Procedure per il supporto utenti e la segnalazione dei guasti");
- i costi d'interconnessione tra la sede dell'IX-Wi-Fi e la sede dell'afferente sono a totale carico dell'afferente stesso;
- l'ente afferente s'impegna ad utilizzare canali di comunicazione sicuri per la condivisione delle chiavi di cifratura o di altri dati sensibili;
- gli afferenti devono comunicare e tenere aggiornato il nominativo di un referente amministrativo, un referente tecnico ed un NOC con un numero di telefono per le emergenze. Di tali referenti dovrà essere comunicato il nome, la figura professionale all'interno dell'afferente, un telefono ed un indirizzo di e-mail. Gli afferenti dovranno inoltre comunicare un indirizzo e-mail che l'IX-Wi-Fi userà per le comunicazioni ufficiali. Tali numeri dovranno essere considerati riservati alle comunicazioni tra afferenti e non dovranno essere comunicati agli utenti finali;
- l'afferente sarà invitato a partecipare, nella figura del referente amministrativo e/o tecnico, alle riunioni periodiche della federazione, che saranno comunicate dal comitato tecnico con un preavviso minimo di 15 gg. Tali riunioni potranno avvenire in audio/videoconferenza, secondo le modalità stabilite dal comitato tecnico;
- non è consentito all'afferente la cessione del presente accordo di federazione a terze parti a meno di un assenso specifico da parte del comitato tecnico dell'IX-Wi-Fi;
- l'afferente s'impegna a segnalare ogni incidente che possa compromettere la disponibilità, integrità e riservatezza dei dati trattati; il riferimento per la segnalazione è d-soc@csi.it oppure d-soc@cert.csi.it;
- l'attività degli afferenti presso l'IX-Wi-Fi non dovrà essere in contrasto con le vigenti leggi italiane o europee.

Regole tecniche per l'installazione e la configurazione

Aspetti generali

L'entità che intenda partecipare alla federazione di reti Wi-Fi dovrà collegarsi all'IX-Wi-Fi mediante l'utilizzo del proprio proxy RADIUS.

L'IX-WiFi procederà alla configurazione opportuna del proprio proxy RADIUS, per inoltrare le richieste di autenticazione, provenienti dai RADIUS server delle altre realtà federate, verso il RADIUS server di ogni nuova entità afferente.

Modalità di Federazione

La federazione è realizzata mediante utilizzo del proxy RADIUS messo a disposizione dall'IX-WiFi che consente all'afferente l'utilizzo in "roaming" delle infrastrutture Wi-Fi delle altre entità federate.

A ogni afferente verrà assegnato dall'IX-WiFi un "realm" che permetterà, attraverso l'attributo "User-Realm" (di tipo stringa e codice dizionario RADIUS pari a 223) di identificare i suoi utenti quando richiederanno l'autenticazione presso altri enti federati.

L'entità afferente è tenuta:

- a implementare e mantenere un server RADIUS in grado di contattare (secondo le modalità riportate in seguito) il proxy RADIUS dell'IX-WiFi;
- a dirigere le richieste di autenticazione relative ad utenze delle altre entità federate in "roaming" presso l'entità stessa verso il proxy RADIUS dell'IX-WiFi, specificando in esse l'attributo User-Realm con valore pari al **<realm ente federato>, dell'entità cui l'utente appartiene, assegnato dall'IX-WiFi;**
- ad utilizzare, nei pacchetti RADIUS di tipo Access-Request diretti verso il proxy RADIUS dell'IX-WiFi e relativi ad utenze non appartenenti al proprio dominio, l'attributo RADIUS User-Name nella seguente forma:

`<utente>@<realm ente federato>`

- ad implementare e mantenere un server RADIUS in grado di essere contattato (secondo le modalità riportate in seguito) dal proxy RADIUS dell'IX-WiFi;
- ad utilizzare esclusivamente PAP come schema di autenticazione per le richieste di RADIUS dirette verso l'IX-WiFi;
- ad accettare e processare opportunamente le richieste di autenticazione provenienti dal proxy RADIUS dell'IX-WiFi relative a proprie utenze in "roaming" presso altre entità federate e che utilizzeranno PAP come schema di autenticazione.

La connettività tra il server RADIUS dell'ente federato e il proxy RADIUS dell'IX-WiFi dovrà essere tale da garantire l'integrità e la riservatezza delle informazioni in transito e potrà realizzarsi almeno con le seguenti modalità:

- VPN Layer 2;
- VPN Layer 3;
- Circuiti dedicati.

Compito dell'afferente è provvedere al materiale necessario e all'installazione di eventuali propri apparati presso la sede del punto di interconnessione finalizzati all'implementazione dell'infrastruttura necessaria alla protezione delle comunicazioni inerenti all'autenticazione RADIUS.

L'IX-WiFi mette a disposizione tunnel cifrati per il collegamento verso il Proxy RADIUS.

L'entità afferente è tenuta inoltre a:

- Adottare per le comunicazioni d'autenticazione RADIUS esclusivamente i port UDP assegnati dall'IX-WiFi;
- adottare l'indirizzamento IP privato assegnato dall'IX-WiFi (laddove applicabile) dal quale perverranno le richieste di autenticazione delle utenze di altre entità federate in "roaming" presso l'entità stessa ovvero al quale saranno destinate le richieste di autenticazione dei propri utenti in "roaming" presso le altre entità federate.

Compiti del personale tecnico dell'IX-WiFi

Il personale tecnico dell'IX-WiFi ha il compito di:

- mantenere nella migliore efficienza possibile il proxy RADIUS;
- intervenire nel caso di malfunzionamento del proxy RADIUS;
- apporre e tenere aggiornate le etichette relative ai cavi di connessione tra gli apparati dell'afferente e l'apparato del centro stella del punto di interconnessione (laddove applicabile);

Il personale tecnico dell'IX-WiFi ha inoltre l'obbligo di informare i referenti tecnici degli afferenti circa interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. La comunicazione per interventi di manutenzione programmati avverrà via e-mail almeno 7 giorni prima dell'intervento salvo interventi di urgenza non programmabili.

Sul sito web di riferimento (www.freeitaliawifi.it) saranno tenute aggiornate alcune informazioni di carattere tecnico:

- informazioni istituzionali, copia dell'accordo e del regolamento tecnico;
- informazioni tecniche di dettaglio, user guide, FAQ;
- informazioni statistiche e di monitoraggio di utilità per gli afferenti e relativi grafici;

Il personale tecnico dell'IX-WiFi fornirà un indirizzo e-mail per richieste di supporto da parte degli enti federati. Tali contatti dovranno ritenersi riservati e non essere comunicati agli utenti finali.

Procedure per il supporto utenti e la segnalazione dei guasti

L'utente dell'ente federato "A" che incontri dei problemi ad autenticarsi presso l'ente federato "B" dovrà rivolgersi al servizio di supporto dell'ente federato "B".

L'ente federato "B" diventerà "owner" della chiamata di supporto e sarà l'unico ad interagire con l'utente richiedente. Ove necessario, l'ente federato "B" si rivolgerà al personale tecnico dell'IX-WiFi o dell'ente federato "A" per individuare il problema e sollecitarne la soluzione.

Violazione del presente regolamento

Il Comitato Tecnico e il personale tecnico dell'IX-WiFi si riservano il diritto di chiedere agli afferenti evidenza del rispetto del presente regolamento.

In caso di violazione del presente regolamento da parte di un afferente, l'IX-WiFi manderà dei richiami formali ai contatti tecnici dell'afferente. Al persistere o al ripetersi della situazione, l'IX-WiFi si riserva di sottoporre il caso al Comitato Tecnico che lo valuterà e deciderà se adottare ulteriori misure.

In caso di grave violazione del presente regolamento, l'IX-WiFi si riserva di intervenire nel modo che riterrà più opportuno per porvi rimedio.

Normativa di riferimento

- Delibera AGCOM 26 novembre 2008 666/08/CONS Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;
- Decreto Ministeriale (Gasparri) 28 maggio 2003 Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni;
- Decreto Ministeriale (Landolfi) 4 ottobre 2005, Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso radio LAN alla rete e ai servizi di telecomunicazioni;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche, e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 109, "Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di

servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE";

- Con riferimento alle modalità di accesso Wi-Fi in ambito pubblico e alle misure relative all'identificazione dell'utente si specifica che, con nota del 27 novembre 2007, il Ministero dell'interno – dipartimento della pubblica sicurezza ha ritenuto che per soddisfare i requisiti della norma vigente (decreto legislativo n. 144/05 convertito con modificazioni con legge n. 155/05) sia sufficiente l'utilizzo di una SIM/USIM, quale mezzo per attivare le procedure necessarie a ottenere le credenziali di accesso alla rete, in quanto consente l'identificazione seppur indiretta dell'utente. Il Ministero ha ulteriormente precisato che è comunque necessario che la messaggeria sia veicolata attraverso una carta SIM/USIM rilasciata all'utente nel rispetto delle disposizioni, relative all'identificazione dell'utente, stabilite dall'art. 55 del decreto Legislativo n. 259/03, con conseguente esclusione delle SIM/USIM rilasciate da Paesi stranieri;
- Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)".